CAMERA DEI DEPUTATI N. **1759**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Norme in materia di concessione aeroportuale

Presentata il 15 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settore aeroportuale presenta una serie di nodi strutturali che quanto prima dovranno essere sciolti. Di seguito vengono elencati i più rilevanti.

Tutte le società di gestione, con l'eccezione di Aeroporti di Roma Spa, SEA Milano, SACBO Bergamo, SAGAT Torino, SAVE Venezia, Aeroporto di Genova Spa, sono in regime di concessione parziale e precaria: una situazione che scoraggia gli investimenti e rende praticamente impossibile l'attrazione di capitali privati.

La confusione nella distribuzione di poteri tra il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo delle infrastrutture e dei trasporti ed Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) più che accelerare l'attuazione della normativa vigente in materia di concessioni totali nei fatti l'ha resa ancora più problematica: ad oggi non è stato ancora attuato il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997, che a sua volta recepiva un principio introdotto dal legislatore nel 1993.

Alla carenza di chiarezza nella distribuzione dei ruoli tra l'ENAC e il citato Dipartimento si è aggiunta la pretesa dell'Agenzia del demanio di dividere i sedimi aeroportuali tra aree dedicate alle attività aeronautiche e aree da trasferire all'Agenzia stessa per essere successivamente dismesse: tesi priva di qualsiasi fondamento giuridico.

La situazione differenziata fa sì che il sistema aeroportuale italiano possa oggi essere diviso tra società « garantite » da leggi o da provvedimenti e con un regime stabile nel tempo e società « precarie » totalmente in balia degli orientamenti dell'amministrazione centrale.

In questa partita, in realtà si sta celando un pesante scontro tra Stato, enti centrali, accentratori e manifestamente incapaci di garantire *standard* qualitativi accettabili, ed enti locali: gli azionisti delle società di gestione aeroportuali sono in-

fatti in larga parte comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, regioni e province.

Nel sistema aeroportuale lo Stato deve uscire dalla confusa logica gestionale e accentratrice che finora l'ha contraddistinto per passare a un più efficace ruolo di programmazione e di controllo, garantendo il passeggero e le compagnie aeree in relazione a tutti i più alti *standard* di sicurezza internazionali.

La presente proposta di legge è un primo passo per dare stabilità e chiarezza di ruoli al sistema.

L'articolo 1, comma 1, prevede il passaggio dei beni demaniali aeroportuali all'ENAC che, entro termini limitati, provvede ad affidarli in concessione alle società di gestione individuate dall'articolo 17 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997.

L'articolo 1, comma 2, consente alla commissione interministeriale da tempo insediata di definire i propri lavori individuando correttamente le porzioni di sedime aeroportuale da trasferire alle società di gestione. In tale sede potrebbe trovare composizione la pretesa avanzata dall'Agenzia del demanio senza però interferire con la fase costitutiva del regime concessorio che verrebbe a precedere l'attività ricognitiva dell'ufficio commissariale.

L'articolo 2 individua un unico strumento di regolazione dei rapporti tra l'amministrazione concedente e l'impresa beneficiaria. Inoltre l'articolo, non abrogando comunque le procedure già previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997, fa esplicito riferimento alla possibilità che le società di gestione totale uniformino la durata della concessione a quella già rilasciata ad Aeroporti di Roma Spa.

L'articolo 3 prevede la conferma per un arco di tempo determinato dell'attuale misura del canone quantificato nel 10 per cento dei diritti aeroportuali.

L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Affidamento della gestione totale aeroportuale).

1. I beni del demanio aeroportuale sono assegnati, in uso gratuito, all'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che, entro un mese, provvede all'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società autorizzate all'occupazione e all'uso dei beni del sedime demaniale aeroportuale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. La concessione di cui al comma 1, nella consistenza demaniale risultante dalla ricognizione effettuata dall'ufficio commissariale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è rilasciata dall'ENAC, uniformando il termine di scadenza a quello massimo definito per le concessioni di gestione totale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previste dalle leggi speciali.

ART. 2.

(Convenzione).

1. La convenzione tipo per l'affidamento delle gestioni aeroportuali di cui alla circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479, pubblicata nel supplemento ordinario n. 217 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, regola, in quanto compatibili con i regimi giuridici vigenti, l'affidamento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge ed, esaurita la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'ul-

teriore estensione della durata per gli attuali gestori totali in base a legge speciale.

2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con delibera dell'ENAC, che viene sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

ART. 3.

(Canoni).

1. Resta invariata per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei canoni di concessione dovuti dalle società di gestione aeroportuale ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*ter,* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,30

14PDL0082790